


REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI



PROVINCIA DI TERNI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Via del Convento 2, Monzano – 05030 Montefranco (TR)

Regolamento dell'area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

NUCLEO DI PROGETTAZIONE		ALTERAMBIENTE		
Arch. Miro Virili		PAESAGGIO E BENI CULTURALI		
✉ VIA PINTURICCHIO 5 - 05100 TERNI - ☎ 0744 424510 – 335 5415865 – email: mivirili@tin.it				
GRUPPO DI LAVORO REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO				
Arch. Miro Virili, Dott. Giampaolo Murgia e Ing. Franco Merlini				
GRUPPO DI LAVORO EX PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO NERA VELINO 1994-1995				
Arch. Carlo Bientinesi, arch. Lucina Caravaggi, arch. Michele Giorgini, arch. Miro Virili Ing. Giovanni Amati, dott. Anna Amadei, arch. Sergio Fioravanti, arch. Daniela Ricci.				
OGGETTO				
<h1>Articolato del Regolamento</h1>				
CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE DEL NERA		Regolamento 2006.doc	ELABORATO N.	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		COLLABORATORI		
<i>Stefano Gregori</i>				
REDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO	SCALA
Data 17.11.2004	Data aggiornamento: 26.03.2006		A4	-
<h1>0</h1>				



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Via del Convento 2, Monzano – 05030 Montefranco (TR)

Regolamento dell’area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

Indice

PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO	5
Titolo I - Disposizioni generali	5
<i>Art. 1 Il Parco Fluviale del Nera</i>	5
<i>Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento</i>	5
<i>Art. 3 Delimitazione del Territorio del Parco</i>	6
<i>Art. 4 Organi di Gestione</i>	6
<i>Art. 5 Il personale del Parco</i>	6
Titolo II - Disciplina urbanistica.....	6
<i>Art. 6 Il Piano del Parco</i>	6
<i>Art. 7 Validità e modifiche al Piano del Parco</i>	7
<i>Art. 8 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione.....</i>	7
<i>Art. 9 Autorizzazioni</i>	7
<i>Art. 10 Ufficio Tecnico del Parco.....</i>	8
<i>Art. 11 Conferenze di Servizi</i>	8
PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ.....	9
Titolo I - Disposizioni sulle singole zone.....	9
<i>Art. 12 Limiti generali alle attività consentite.....</i>	9
<i>Art. 13 Zona A “Riserva Integrale”</i>	9
<i>Art. 14 Zona B “Riserva Generale Orientata”</i>	10
<i>Art. 15 Zona C “Area di Protezione”</i>	11
<i>Art. 16 Zona D “Area di Promozione Economica e Sociale”</i>	12
<i>Art. 17 Zona d’Influenza Socio-Economica</i>	12
Titolo II - Limiti generali alle attività consentite	13
<i>Art. 18 Disposizioni valide in tutta l’area del Parco</i>	13
<i>Art. 19 Attività Edilizia</i>	14
<i>Art. 20 Attività agricole</i>	14
<i>Art. 21 Utilizzo dei boschi e dei pascoli</i>	15
<i>Art. 22 Prodotti del sottobosco.....</i>	15

PARTE TERZA: “GUIDA AGLI INTERVENTI”	16
Titolo I - Disposizioni generali	16
<i>Art. 23 Aspetti generali della “Guida agli interventi”</i>	<i>16</i>
Titolo II - Suolo.....	16
<i>Art. 24 Permeabilità</i>	<i>16</i>
<i>Art. 25 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto</i>	<i>16</i>
<i>Art. 26 Specie vegetali arboree ed arbustive.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 27 Materiali e finiture degli edifici</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28 Strade.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 29 Parcheggi ed aree di sosta</i>	<i>23</i>
Titolo III - Sottosuolo.....	24
<i>Art. 30 Sbancamenti, scavi e rintocchi.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 31 Reti tecnologiche interrato</i>	<i>24</i>
Titolo IV - Acqua.....	25
<i>Art. 32 Corsi d’acqua</i>	<i>25</i>
<i>Art. 33 Utilizzo dei corsi d’acqua.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 34 Fasce di rispetto</i>	<i>25</i>
<i>Art. 35 Argini e sponde.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 36 Regimazione dei corsi d’acqua</i>	<i>26</i>
Titolo V - Fauna.....	27
<i>Art. 37 Protezione della fauna.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 38 Gestione del patrimonio faunistico</i>	<i>27</i>
<i>Art. 39 Fauna selvatica</i>	<i>27</i>
PARTE QUARTA - FRUIZIONE, VIGILANZA E NORME FINALI.....	29
Titolo I - Disciplina delle modalità d’accesso, fruizione ed utilizzo.....	29
<i>Art. 40 Accesso all’area naturale protetta.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 41 Infrastrutture e viabilità</i>	<i>29</i>
<i>Art. 42 Attività di fruizione</i>	<i>29</i>
<i>Art. 43 Attività tecnico scientifiche</i>	<i>30</i>
<i>Art. 44 Iniziative turistiche</i>	<i>30</i>
Titolo II - Promozione economica e sociale.....	31
<i>Art. 45 Piano Pluriennale Economico e Sociale</i>	<i>31</i>
<i>Art. 46 Articolazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 47 Piani settoriali economici e sociali</i>	<i>32</i>
<i>Art. 48 Il marchio del Parco.....</i>	<i>32</i>
Titolo III - Norme e criteri per la vigilanza	32
<i>Art. 49 Vigilanza.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 50 Sanzioni</i>	<i>33</i>
Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie	33
<i>Art. 51 Indennizzi.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 52 Usi civici, attività e consuetudini locali</i>	<i>33</i>
<i>Art. 53 Modifiche al Regolamento del Parco</i>	<i>34</i>
<i>Art. 54 Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>34</i>



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Via del Convento 2, Monzano – 05030 Montefranco (TR)

Regolamento dell’area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

Parte prima: Caratteri generali e disciplina del territorio

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Il Parco Fluviale del Nera

1. L’Area naturale protetta regionale “Parco Fluviale del Nera”, è istituita dalla L. R. 3 marzo 1995 n. 9, nell’ambito del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette, al fine di: “Conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell’economia locale”.
2. Il Parco Fluviale è territorialmente costituito da un’area protetta individuata lungo l’asta del fiume Nera che, dalla zona della cascata delle Marmore, giunge fino al confine tra le province di Terni e Perugia, comprendendo parte dei maggiori affluenti presenti nel tratto.
3. Il Parco Fluviale del Nera è concepito come un’area protetta ad indirizzo misto, sia naturalistico sia antropico. In tale area il problema della conservazione e salvaguardia del patrimonio naturale deve confrontarsi con una presenza antropica che è storicamente forte, ma che pure ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso che costituisce parimenti un “valore” da tutelare.

Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d’accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d’esercizio delle attività consentite nell’area naturale protetta regionale “Parco Fluviale del Nera”, ed in particolare:
 - a) Specifica le modalità di svolgimento di alcune attività e stabilisce quelle vietate in quanto contrastanti con la L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, ovvero con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco e dello Statuto del Consorzio;
 - b) Concorre all’applicazione della legge quadro sulle aree naturali protette - L. n. 394 del 6 dicembre 1991 e della L.R. 3 marzo 1995 n. 9, nonché all’attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale;
 - c) Concorre all’applicazione delle normative dell’Unione Europea, statali e regionali. in materia di tutela dell’ambiente.

Art. 3 Delimitazione del Territorio del Parco

1. Il perimetro definitivo del parco è quello indicato dal Piano del Parco. Quest'ultimo modifica quello provvisorio, precedentemente individuato dalla L.R. n. 9/1995.
2. Il territorio del Parco è delimitato nel suo perimetro esterno da apposite tabelle. Ogni tabella, su fondo bianco, dovrà riportare il logo regionale del Sistema parchi e recare la scritta: Parco Fluviale del Nera – DIVIETO DI CACCIA. Le tabelle delle dimensioni di cm 25 x 33 dovranno essere collocate in modo da essere visibili una dall'altra.
3. L'ingresso nel Parco è segnalato da appositi cartelli, collocati nelle posizioni più adatte allo scopo, a lato delle strade d'accesso al Parco, nei punti d'intersezione tra le stesse con il perimetro dell'Area naturale protetta. I suddetti cartelli dovranno almeno riportare, oltre al logo regionale del sistema dei parchi, le scritte: REGIONE DELL'UMBRIA e PARCO FLUVIALE DEL NERA.

Art. 4 Organi di Gestione

1. Il soggetto preposto alla gestione dell'Area naturale protetta è il Consorzio obbligatorio "Parco Fluviale del Nera", le cui finalità, compiti, regolamentazioni e organi amministrativi sono definiti dallo Statuto del Consorzio stesso, approvato dalla Giunta della Regione dell'Umbria con deliberazione n. 1547 del 12 marzo 1996.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 9/95, il Consorzio si avvale della Comunità del Parco Fluviale del Nera, quale organo consultivo e propositivo. I compiti e il funzionamento degli organi di gestione sono fissati dal suddetto Statuto e dalla L.R. 9/95.

Art. 5 Il personale del Parco

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio, la Regione dell'Umbria e/o gli Enti consorziati assicurano, mediante assegnazioni funzionali, la dotazione organica del personale del Consorzio. La quota di personale assegnata al Consorzio conserva invariato il proprio rapporto d'impiego con l'Ente d'origine.
2. Il Consorzio, sulla base delle specifiche professionalità, provvede all'assegnazione dei relativi compiti, incarichi ed a quant'altro attiene all'utilizzo del suddetto personale.

Titolo II - Disciplina urbanistica

Art. 6 Il Piano del Parco

1. Lo strumento urbanistico dell'Area naturale protetta Parco Fluviale del Nera è il Piano del parco. Questo è redatto secondo quanto disposto dalla L.R. 9/95, nonché sulla base di un'analisi territoriale condotta sulle principali valenze ambientali, socio-economiche e storico-culturali.
2. Il Piano del Parco contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale Protetta e suddivide l'area in zone come disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, ed in particolare in: Zona A classificata come "Riserva Integrale"; Zona B

classificata come “Riserva Generale Orientata”; Zone C classificata come “Area di Protezione”; Zone D classificata come “Area di Promozione Economica e Sociale”.

3. Ad integrazione e completamento della suddetta zonizzazione, ed in funzione di specifiche peculiarità riferibili alle singole zone, il Piano del Parco prevede un’ulteriore articolazione delle zone C e D in sub zone.

4. Il Piano del Parco individua all’esterno della perimetrazione dell’area naturale protetta ed all’interno dell’ambito di studio definito dal precedente “Piano di Conservazione e Sviluppo”, una “zona d’influenza socio economica” corrispondente al Bacino imbrifero del Nera. Quest’area è caratterizzata da un grado elevato d’interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco, quindi da un’effettiva continuità territoriale della biocenosi.

Art. 7 Validità e modifiche al Piano del Parco

1. Il Piano del Parco è adottato dal Consorzio ed è approvato dalla Regione. Esso ha valore anche di piano sia paesistico sia urbanistico, e sostituisce i piani paesistici e quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra quella paesistica e, in caso di contrasto, prevale su queste. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per tutti gli interventi pubblici in questo previsti.

2. Il Piano del Parco è modificabile con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, sia su iniziativa del Consorzio, sia a seguito di proposta, singola o associata, avanzata dagli enti consorziati. Il Piano può essere sottoposto ad esame d’aggiornamento ogni tre anni.

3. L’istanza di modifica di un piano regolatore comunale, per le zone comprese nell’area naturale protetta, è sottoposta al parere del Consorzio, il quale deve pronunciarsi entro i termini previsti (60 gg.). Scaduto tale termine, il parere è da intendersi rilasciato in senso positivo. La procedura d’esame per la suddetta modifica, avviene in base alle norme urbanistiche vigenti. La deliberazione della Giunta regionale che accoglie la variante urbanistica modificativa del piano regolatore comunale, modifica contestualmente il Piano del Parco.

Art. 8 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione

1. Al fine di assicurare la prevalenza del Piano del Parco, così come stabilito dall’art. 25 comma 2° della L. 6 dicembre 1991 n. 394, nonché dall’art. 12 comma 9° della L.R. 9/95, i piani paesistici ed urbanistici che interessano a qualsiasi livello il territorio del Parco, dovranno adeguarsi al Piano del Parco; considerandone la perimetrazione, la zonazione e adeguando i loro apparati normativi alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco e a quelle del presente Regolamento

Art. 9 Autorizzazioni

1. Il Consorzio esercita la funzione di vigilanza generale sull’attuazione del Piano del Parco e sul rispetto del presente Regolamento.

2. Le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all’interno dell’area

naturale protetta, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

3. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta, qualora non facente parte del Consorzio di gestione dell'area naturale protetta, deve acquisire da questi i preventivi nulla-osta. Il Consorzio è tenuto al rilascio d'appositi nulla-osta e autorizzazioni, in i tutti casi previsti dal presente Regolamento.

4. I nullaosta e le autorizzazioni sono rilasciati entro 30 gg. dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, si considerano rilasciati in senso favorevole. Nei casi di evidente contrasto tra le autorizzazioni le concessioni ed i nulla-osta rilasciati dagli Enti territoriali competenti e le disposizioni del Piano del Parco e del presente Regolamento, il Consorzio ha facoltà di chiederne l'annullamento alla Giunta regionale; questa esercita tale potere conformemente a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 14/80, così come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 29/84.

Art. 10 Ufficio Tecnico del Parco

1. Per il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché per effettuare il controllo di conformità sugli atti degli Enti territoriali, il Consorzio costituisce un apposito Ufficio Tecnico del Parco.

2. L'Ufficio Tecnico del Parco esamina le eventuali istanze tese all'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla-osta consortili, nonché gli atti degli Enti territoriali per i quali il Consorzio ritiene di esercitare la funzione di controllo attribuitagli dall'art. 16 comma 4° della L.R. 9/95; definisce ed attua le procedure tecnico-amministrative necessarie alla formulazione dei relativi pareri; infine, provvede a comunicare le risultanze delle istruttorie effettuate, che sono trasmesse al soggetto interessato sotto forma d'autorizzazioni o nullaosta.

3. Nei casi in cui si dovessero rendere necessarie specifiche competenze, l'Ufficio Tecnico del Parco potrà ricorrere a professionalità esterne. A tale scopo saranno attivate apposite convenzioni per le eventuali consulenze.

Art. 11 Conferenze di Servizi

1. Al fine di razionalizzare l'attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale, il Consorzio favorisce il collegamento ed il coordinamento in rete con gli uffici tecnici dei comuni consorziati, massimizzando le competenze e le professionalità esistenti ed implementandole ove necessario.

2. A tale scopo, su temi specifici riguardanti l'area naturale protetta, il Consorzio può convocare apposite "Conferenze di Servizi", coinvolgendo gli uffici tecnici comunali e gli uffici competenti d'altri enti amministrativi locali e territoriali.

Parte seconda: Disposizioni sulle attività

Titolo I - Disposizioni sulle singole zone

Art. 12 Limiti generali alle attività consentite

1. I limiti generali alle attività consentite, nell'ambito delle singole zone (A, B, C o D), individuate dal Piano del Parco, sono quelli previsti dall'art. 15 della L.R. 9/95, tali divieti sono derogabili con le norme del presente Regolamento così come disposto dal comma 4° dell'art. 11 della legge 394/1991.

Art. 13 Zona A "Riserva Integrale"

1. Nella zona A, classificata come RISERVA INTEGRALE, è prevista la conservazione dell'ambiente naturale nella sua totale integrità, a tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria, salvo quanto appositamente previsto per l'attuazione di eventuali piani di abbattimento selettivo e cattura predisposti dal Consorzio gestore, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
- b) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali spontanee commestibili, quali tartufi, funghi, asparagi;
- c) l'apertura e l'esercizio dell'attività di cava anche in alveo, nonché qualsiasi tipo di estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe, autorizzate dal Consorzio, per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche;
- d) Il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche;
- e) L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o d'alterazione dei cicli bio-geo-chimici;
- f) L'introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e di cattura della fauna selvatica;
- g) L'accensione e l'uso di fuochi all'aperto;
- h) Il sorvolo con veicoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano, fatta eccezione per i mezzi aerei di servizio nella sorveglianza antincendio e per il soccorso medico e in ogni modo per qualsiasi tipo d'emergenza;
- i) La realizzazione di nuove opere di qualsiasi genere e l'ampliamento di quelle esistenti gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;
- j) L'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza, qualora debitamente autorizzati dal Consorzio;
- k) Lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto di qualsiasi genere;
- l) Il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea, ivi comprese le specie vegetali commestibili;

- m) L'allestimento d'aree attrezzate per campeggi e la sosta con roulotte, camper e tende, la realizzazione d'aree di parcheggio per autoveicoli;
 - n) Qualsiasi alterazione delle caratteristiche dell'ecosistema;
 - o) La pesca, compresa la raccolta di qualsiasi tipo di crostacei;
 - p) L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;
 - q) L'accesso ad eccezione di coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di controllo, dei mezzi di emergenza nonché per attività scientifiche autorizzate dal Consorzio."
2. Nella zona A, è sempre consentito a norma del successivo art. 41 l'accesso ai residenti, agli utenti di usi civici e l'attraversamento dei corsi d'acqua con gli animali;

Art. 14 Zona B "Riserva Generale Orientata"

1. Nella zona B, classificata come RISERVA GENERALE ORIENTATA, non sono consentite trasformazioni radicali e permanenti del territorio, possono altresì proseguire le attività produttive tradizionali, comprese quelle che prevedono l'utilizzo del bosco e del sottobosco; inoltre, previa autorizzazione del Consorzio è consentita la realizzazione di infrastrutture, a carattere temporaneo, che risultino strettamente necessarie per le suddette attività produttive. Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche sono, in ogni caso, disposti ed autorizzati dal Consorzio.
2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:
- a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura predisposti dal Consorzio, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
 - b) L'apertura e l'esercizio dell'attività di cava anche in alveo, nonché qualsiasi tipo d'estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe, autorizzate dal Consorzio, per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche;
 - c) Il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi disposti ed autorizzati dal Consorzio, l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;
 - d) La costruzione di nuove opere edilizie di qualsiasi genere, nonché l'ampliamento di quelle esistenti oltre ai limiti consentiti dalla L.R. n. 11/2005 e n. 27/2000, gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;
 - e) La realizzazione di nuovi percorsi carrabili e l'ampliamento di quelli esistenti salvo quanto necessario per la gestione dei boschi anche ai fini della prevenzione degli incendi;
 - f) Lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto, di qualsiasi genere;
 - g) La messa a coltura d'ulteriori superfici;

- h) Il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea, con eccezione per la raccolta delle specie vegetali commestibili e di quanto previsto per le normali operazioni agricole e silvocolturali;
 - i) L'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza, qualora debitamente autorizzati dal Consorzio;
 - j) La pesca, ivi compresa la raccolta di qualsiasi tipo di crostaceo.
 - k) L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi;
 - l) L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;
3. Nella zona B, è sempre consentito a norma del successivo art. 41 l'accesso ai residenti, agli utenti di usi civici e l'attraversamento dei corsi d'acqua con gli animali;
4. Nella zona B, è consentita ai residenti e agli utenti di usi civici la raccolta dei tartuffi e il pascolo con le limitazioni di cui al successivo art. 22.

Art. 15 Zona C "Area di Protezione"

1. Nella zona C, classificata come AREA DI PROTEZIONE, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, tutte le attività produttive e di servizio esistenti, comprese la pesca e la raccolta dei prodotti naturali. Sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali che adottano le tecniche d'agricoltura biologica, il turismo qualificato, nonché la produzione artigianale di qualità, ivi compresa quella tesa a recuperare significativi tratti della cultura locale. Non sussistono divieti per tutti gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale o del programma di fabbricazione, vigenti alla data d'approvazione del presente Regolamento.
2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:
- a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura predisposti dal Consorzio, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
 - b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
 - c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio;
 - d) Lo scarico di materiali di rifiuto liquidi e solidi, di qualsiasi genere, al di fuori dei siti appositamente individuati ed autorizzati dal Consorzio;
 - e) Il danneggiamento di flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali;

- f) L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell'Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi.
3. Riguardo alle norme specifiche relative all'ulteriore suddivisione in sub zone C1, C2 e C3, con diverso grado di protezione, si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco.

Art. 16 Zona D "Area di Promozione Economica e Sociale"

1. La zona D, classificata come AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE, comprende le aree maggiormente urbanizzate che vengono più marcatamente modificate dalle attività dell'uomo (processi d'antropizzazione). In quest'area non sussistono divieti per tutti gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale o del programma di fabbricazione, vigenti alla data d'approvazione del presente Regolamento. Tali attività non devono essere causa, in ogni caso, di fenomeni di degrado permanente dell'ambiente, ma risultare compatibili con i più generali criteri di tutela dell'Area naturale protetta. Sono incoraggiate, inoltre, tutte le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dell'economia ed al pieno recupero e sviluppo del patrimonio socioculturale proprio delle collettività locali; nonché al miglioramento dei livelli di fruizione del Parco da parte dei visitatori.
2. A tal fine è fatto divieto assoluto per le seguenti attività:
- a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale, predisposti dal Consorzio gestore;
 - b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
 - c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio;
 - d) Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali
3. Riguardo alle norme specifiche relative all'ulteriore suddivisione in sub zone D1 e D2, con diverso grado di protezione, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco.

Art. 17 Zona d'Influenza Socio-Economica

1. Nella Zona d'influenza socio-economica, individuata dal Piano del Parco, le norme e le disposizioni per sistemi contenute nel Piano del Parco e quelle concernenti la guida agli interventi, contenute nella terza parte del presente Regolamento, hanno funzione indicativa e d'indirizzo per la pianificazione urbanistica e paesistica in generale e per gli strumenti urbanistici dei comuni in particolare.

Titolo II - Limiti generali alle attività consentite

Art. 18 Disposizioni valide in tutta l'area del Parco

1. Tutti i luoghi e le risorse naturali classificati, dal Consorzio o da altro organismo pubblico, di particolare pregio ambientale, paesaggistico e monumentale, non possono subire alterazioni esteriori né modifiche d'alcun genere, fatta eccezione per gli interventi tecnicamente e scientificamente diretti al loro recupero e miglioramento, eseguiti in conformità a studi o progetti preventivamente approvati dal Consorzio.
2. Le recinzioni non sono consentite nelle zone A. Nella zona B sono ammesse esclusivamente le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, purché accompagnate da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali. Nella zona C sono ammesse, esclusivamente, le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per le attività agro-silvo-pastorali. In tutto il territorio del Parco, per la realizzazione di nuove recinzioni, è fatto divieto assoluto dell'uso di filo spinato. Il ripristino di quelle esistenti deve prevedere la sostituzione dello stesso.
3. Nessuna recinzione è consentita lungo i tracciati individuati come sentieri pedonali del Parco, purché ciò non si renda necessario per motivi di sicurezza ed incolumità dei visitatori.
4. Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a uso storico o scientifico o didattico.
5. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortecchia erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.
6. Nella zona A non è consentita alcuna forma d'attività pubblicitaria. Nella zona B è consentita l'apposizione della sola segnaletica ad uso escursionistico. Nella zona C, ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di qualsiasi cartello o manufatto di tipo pubblicitario al di fuori dei centri urbani. L'esercizio dell'attività pubblicitaria al di fuori di questi ultimi è subordinato ad un apposito Piano di Settore redatto dal Consorzio, sulla base dei criteri d'indirizzo impartiti dalla Regione.
7. Le iniziative promosse da qualunque ente pubblico o privato, che prevedano l'utilizzo delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area protetta ed una numerosa affluenza di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.
8. Non possono essere eliminate le specie vegetali che crescono lungo i sentieri turistici ed escursionistici, fatti salvi gli interventi necessari per l'ordinaria manutenzione degli stessi. Nel caso si rendesse assolutamente necessario procedere al taglio o all'eliminazione d'alcune essenze vegetali per ragioni di selezione o di sicurezza, tale operazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Consorzio.

9. Le superfici boschive sono utilizzate secondo un apposito regolamento predisposto dal Consorzio di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.

10. L'uso di anticrittogamici ed erbicididi qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed il suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera.

Art. 19 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche dell'area naturale protetta e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. In ogni caso, sono consentite opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco.

2. Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale. Per la corretta individuazione della tipologia d'intervento valgono le disposizioni contenute nella "Guida agli interventi" terza parte del presente Regolamento.

4. Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco.

Art. 20 Attività agricole

1. Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste.

2. Le attività agricole in ogni caso non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità.

4. Nel territorio del Parco è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica. Nelle zone A "riserva integrale", lungo il fiume Nera e i suoi fossi affluenti, per una distanza non inferiore a metri 150 dalle rive è fatto divieto assoluto di uso di sostanze erbicide.

Art. 21 Utilizzo dei boschi e dei pascoli

1. Le superfici boscate e i pascoli sono utilizzati secondo le disposizioni di un apposito piano di settore predisposto dal Consorzio di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria, e gli Enti competenti per territorio, e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.
2. Il Consorzio si riserva di chiudere definitivamente o temporaneamente strade e accessi che attraversano le aree boscate e i pascoli, là dove l'ecosistema risulterà particolarmente fragile o comunque bisognoso della massima tutela.

Art. 22 Prodotti del sottobosco

1. Fatto salvo quanto eventualmente prescritto in materia da apposite norme regionali, la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi), asparagi, fragole e di qualsiasi bacca commestibile, da effettuarsi nel territorio del Parco Fluviale del Nera, è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
2. Alle seguenti disposizioni non sono soggetti i proprietari, gli affittuari e gli usufruttuari, dei fondi agricoli e i membri dei rispettivi nuclei familiari, nonché i dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione dei suddetti fondi: purché la raccolta avvenga nell'ambito delle rispettive aziende.
3. Il quantitativo di raccolta giornaliero pro-capite, salvo diverse disposizioni del Consorzio è il seguente:

Funghi epigei	Kg. 3	Fragole	Kg. 1
Funghi ipogei	Kg. 1	Bacche di ginepro	Kg. 1
More	Kg. 1	Asparagi	Kg. 1

Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei, qualora sia raccolto un solo esemplare di peso superiore, è elevato a quello di detto esemplare.

4. Le modalità generali di raccolta sono le seguenti:
 - a) E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante;
 - b) E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma recedente;
 - c) La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;
 - d) La raccolta dei tartufi deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in modo da garantire la salvaguardia della tartufaia e dell'ambiente circostante;
 - e) Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica;
5. È inoltre consentita la raccolta di erbe commestibili e/od officinali, di altri frutti o essenze del bosco presenti nel parco, come: Bacche di Cornus mas (il Grugnale), bacche di Rosa canina (tutti le varie specie presenti), tutte le insalate rustiche i frutti del nocciolo per una quantità pari a un Kg.

Parte terza: “Guida agli interventi”

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 23 Aspetti generali della “Guida agli interventi”

1. Per la corretta individuazione ed esecuzione degli interventi descritti in questa parte del Regolamento definita “Guida agli interventi”, nella presente sezione si prescrivono alcune disposizioni comuni per i singoli titoli, relative a:

- a) Suolo;
- b) Sottosuolo;
- c) Acqua;
- d) Fauna.

2. Le disposizioni contenute nella presente “Guida agli Interventi” hanno valore prescrittivo in tutto il territorio dell’area naturale protetta e indicativo nella zona d’influenza socio-economica.

Titolo II - Suolo

Art. 24 Permeabilità

1. Al di fuori delle aree urbane, qualsiasi intervento sul suolo dovrà essere realizzato in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l’infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tali interventi, devono essere progettati allo scopo di minimizzare il fenomeno dell’impermeabilizzazione mediante l’impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.

2. In assenza di un intervento teso alla realizzazione di un percorso alternativo di deflusso delle acque, è vietata l’occlusione degli alvei su tutto il reticolo idrografico minore, costituito dai fossi e dalle canalizzazioni ad uso irriguo.

3. Nella realizzazione di opere di sostegno non si deve provocare l’alterazione del regime superficiale delle acque e/o l’aumento dell’infiltrazione.

Art. 25 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto

1. All’esterno dei centri abitati gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro realizzate in materiale vegetale, con spessore minimo di un metro. Le specie vegetali da impiantare devono essere selezionate tra quelle dotate d’elevata resistenza ai contesti artificializzati e resistenza all’inquinamento atmosferico, tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti.

Art. 26 Specie vegetali arboree ed arbustive

1. Di seguito sono elencate le specie vegetali arboree ed arbustive caratteristiche del territorio del Parco, adatte alla protezione ambientale ed al consolidamento del suolo. Si tratta di specie vegetali spontanee o consolidate nella tradizione e nell'uso locale.

2. Per operazioni di ricomposizione e nuovo impianto delle formazioni boschive e per il ripristino d'arbusteti e cespuglieti, di siepi, barriere e filari, si farà riferimento ai seguenti elenchi di specie vegetali che, a seguito di rilievi floristici condotti sull'area naturale protetta, risultano particolarmente adatte rispetto ai singoli interventi, anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T. e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento.

3. Per interventi in substrati asciutti si utilizzeranno (specie termofile e xerofile):

- Specie arboree - *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda); *Fraxinus ornus* (ornello); *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo); *Quercus cerris* (cerro); *Quercus ilex* (leccio); *Quercus pubescens* (roverella)

- Specie arbustive - *Arbutus unedo* (corbezzolo); *Cistus incanus*, *Cistus salviaefolius* (cisto); *Corylus avellana* (nocciolo); *Cotinus coccygria* (scotano); *Fillirea media* (fillirea); *Erica multiflora* (erica); *Pistacia lentiscus* (lentisco); *Pistacia terebinthus* (terebinto); *Prunus spinosa* (prugnolo selvatico); *Rosa arvensis* (rosa cavallina); *Rosa canina* (rosa canina); *Spartium junceum*.

4. Per interventi in substrati mediamente umidi si utilizzeranno:

- Specie arboree - *Acer monspessulanum* (acero); *Acer obtusatum* (acero di monte); *Carpinus betulus* (carpino bianco); *Castanea sativa* (castagno); *Fagus sylvatica* (faggio); *Fraxinus ornus* (orniello); *Ostrya carpinifolia* (carpino nero); *Sorbus aria* (sorbo montano); *Sorbus aucuparia* (sorbo degli uccellatori); *Sorbus domestica* (sorbo comune); *Tilia cordata* (tiglio selvatico); *Ulmus minor* (olmo).

- Specie arbustive - *Buxus sempervirens* (bosso); *Berberis vulgaris* (crespino); *Citium sessilifolius* (citiso a foglie sessili); *Cornus mas* (corniolo); *Crataegus monogyna* (biancospino monostilo); *Crataegus oxyacantha* (biancospino distilo); *Euonymus europaeus* (berretta del prete); *Hedera helix* (edera); *Ilex aquifolium* (agrifoglio); *Ligustrum vulgare* (ligustro); *Pyracantha coccinea* (agazzino); *Ruscus aculeatus* (pungitopo); *Viburnum tinus* (viburno).

5. Per interventi su aree ripariali si utilizzeranno:

- Specie arboree - *Acer monspessulanum* (acero); *Acer obtusatum* (acero di monte); *Populus alba* (pioppo bianco); *Populus tremula* (pioppo tremulo); *Acer campestre* (acero campestre); *Alnus glutinosa* (ontano nero); *Populus nigra* (pioppo nero o italico); *Salix alba* (salice bianco).

- Specie arbustive - *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo); *Salix caprea* (salicone); *Cornus mas* (corniolo); *Cornus sanguinea* (sanguinella); *Corylus avellana* (nocciolo); *Euonymus europaeus* (euonimo); *Frangula alnus* (alno nero); *Rubus fruticosus* (rovo); *Salix caprea* (salicone); *Salix eleagnos* (salice ripaiolo); *Salix purpurea* (salice rosso); *Sambucus nigra* (sambuco).

6. Per interventi da effettuare nelle aree urbane si utilizzeranno:

- Specie arboree per viali, filari, parchi e giardini urbani - *Acer pseudoplatanus* (acero fico); *Acer platanoides* (acero riccio); *Aesculus hippocastanum* (ippocastano); *Celtis*

australis (spaccasassi); *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda); *Cupressus sempervirens* (cipresso); *Fraxinus excelsior* (frassino); *Olea europaea* (olivo); *Platanus x hybrida* (platano); *Quercus ilex* (leccio); *Tilia platyphyllos* (tiglio nostrano); *Tilia x europaea* (tiglio europeo).

- Specie arbustive per siepi e arbusteti nei parchi, giardini e lungo le strade - *Arbutus unedo* (corbezzolo); *Berberis* spp (specie diverse); *Buxus sempervirens* (bosso); *Carpinus betulus* (carpino bianco); *Cotinus coccygria* (scotano); *Cotoneaster* spp. di specie diverse (cotognastro); *Crataegus monogyna* (biancospino monostilo); *Erica arborea* (erica); *Ilex aquifolium* (agrifoglio); *Laurus nobilis* (alloro); *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo); *Lonicera caprifolium* (caprifoglio); *Phillirea latifolia* (ilatro); *Pyracantha coccinea* (agazzino); *Quercus ilex* (leccio); *Rosa* spp. di specie diverse (rosa); *Syringa vulgaris* (lillà); *Taxus baccata* (tasso); *Viburnum lantana* (lantana); *Viburnum opulus* (palla di neve); *Viburnum tinus* (viburno).

7. Per interventi da effettuare in zone agricole si utilizzeranno:

- Specie arboree per strade di margine e campestri, filari interpoderali, orti e cortili rurali - *Acer campestre* (testuccio); *Acer platanoides* (acero riccio); *Acer pseudoplatanus* (acero fico); *Carpinus betulus* "fastigiata" (carpino bianco colonnare); *Carpinus betulus* (carpino bianco); *Castanea sativa* (castagno); *Celtis australis* (spaccasassi); *Fraxinus excelsior* (frassino); *Ostrya carpinifolia* (carpino nero); *Populus nigra* (pioppo cipressino o italico); *Quercus pubescens* (roverella); *Tiliacordata* (tiglio selvatico); *Tilia platyphyllos* (tiglio nostrano); *Ulmus minor* (olmo).

- Specie arbustive per siepi e arbusteti, margini stradali orti e giardini - *Berberis vulgaris* (crespino); *Cornus mas* (corniolo); *Cornus sanguinea* (sanguinella); *Corylus avellana* (nocciolo); *Crataegus monogyna* (biancospino monostilo); *Crataegus oxyacantha* (biancospino distilo); *Euonymus europaeus* (berretta del prete); *Ilex aquifolium* (agrifoglio); *Laurus nobilis* (alloro); *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo); *Lonicera caprifolium* (caprifoglio); *Rosa* spp. di specie diverse (rosa); *Viburnum lantana* (lanatana); *Viburnum opulus* (palla di neve); *Viburnum tinus* (viburno).

- Oltre a quelli già citati, possono essere piantumati i seguenti alberi da frutto: *Juglans regia* (noce); *Malus domestica* (melo); *Mespilus germanica* (nespolo); *Morus alba* (gelso bianco); *Morus nigra* (gelso nero); *Pirus communis* (pero); *Prunus armeniaca* (albicocco); *Prunus avium* (ciliegio); *Prunus cerasus* (visciolo); *Prunus domestica* (susino); *Prunus persica* (pesco); *Sorbus aria* (sorbo montano); *Sorbus aucuparia* (sorbo selvatico); *Sorbus domestica* (sorbo).

8. Per interventi di protezione ambientale e consolidamento del suolo si utilizzeranno:

- Specie arboree: *Alnus glutinosa* (ontano nero); *Populus alba* (pioppo bianco); *Populus tremula* (pioppo tremulo); *Salix caprea* (salicone); *Salix alba* (salice bianco).

-Specie arbustive: *Clematis vitalba* (clematide); *Cornus sanguinea* (sanguinella); *Crataegus oxyacantha* (biancospino distilo); *Euonymus europaeus* (berretta del prete); *Hippophae rhamnoides* (olivello spinoso); *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo); *Ligustrum vulgare* (ligustro); *Prunus s pinosa* (prugnolo elvatico); *Rhamnus cathartica* (spino cervino); *Rosa canina* (rosa canina); *Spartium junceum* (ginestra); *Salix eleagnos* (salice ripaiolo); *Salix purpurea* (salice rosso); *Sarothamnus scoparius* (ginestra dei carbonai); *Viburnum lantana* (lantana).

Art. 27 Materiali e finiture degli edifici

1. Di seguito sono indicati i materiali e le tecniche da utilizzare nei centri storici e sui fabbricati e manufatti di interesse storico culturale del Parco, così come rispettivamente definiti dall'art. 50 delle NTA del Piano del Parco ed in particolare quelli dell'art. 33 comma 5 della L.R. n. 11/2005, quelli all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000 e quelli della legge 24 novembre 2003 n. 378.

2. In tutti i fabbricati e manufatti di cui al precedente comma 1, in generale si applica il principio del rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici antichi, delle tipologie di architettura storica senza alterare gli aspetti architettonici storicizzati, privilegiando quelli che rispettino nelle forme, nell'uso dei materiali e nelle tipologie il contesto edilizio tradizionale del luogo.

3. Al fine di definire la tipologia dell'intervento da attuare, il patrimonio edilizio cui si applicano le seguenti disposizioni è suddiviso in:

- Elementi strutturali;
- Elementi formali;
- Elementi di finitura.

4. *Elementi strutturali* - Per elementi strutturali s'intendono le parti portanti dei fabbricati suddivisi in orizzontali, verticali e scale.

a) Strutture orizzontali:

- Le volte di qualsiasi tipo non possono essere demolite. E' ammesso il consolidamento con tecnologie appropriate che non alterino il loro valore spaziale.
- I solai originari in legno, voltine in laterizio e ferro, sono da conservare e se necessario consolidare con tecnologie appropriate.
- Le parti degradate possono essere rinnovate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso d'inconsistenza statica della struttura orizzontale o per imprescindibili esigenze di consolidamento, è ammessa la sostituzione delle strutture originarie con nuove strutture attraverso l'impiego d'idonee tecnologie.
- La struttura in legno delle coperture, ove risulti precaria e fatiscente, se non in vista potrà essere sostituita con struttura di altro genere, quando la struttura è a vista deve mantenere all'esterno le caratteristiche della struttura e dei materiali originari.

b) Strutture verticali:

- Le murature portanti originarie devono essere in ogni caso conservate e se necessario consolidate e/o integrate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso di consolidamento e/o integrazione della struttura si devono adottare soluzioni che non compromettano l'integrità tecnologica e formale dei setti murari.
- Al fine di procedere alla riqualificazione del contesto architettonico dei centri storici e dei fabbricati storici sparsi nel territorio, le strutture in blocchetti di tufo o simili, quelle miste o i fabbricati con telaio in c.a. non possono essere lasciate a vista, ma devono essere intonacate secondo le indicazioni di cui al comma sulle finiture degli edifici.

c) Scale interne ed esterne, nelle scale esterne ed interne si applicano le disposizioni per le strutture orizzontali e verticali, quando la posizione delle scale rappresenta un importante elemento per la lettura tipologica dell'edificio, questa dev'essere conservata.

5. *Elementi formali* - Per elementi formali si intendono le parti che incidono sugli aspetti tipologici e strutturali del fabbricato quali: le aperture, i tetti, gli aggetti ecc.

a) Aperture:

- Le aperture esistenti nei prospetti degli edifici all'interno del perimetro del centro storico (porte e finestre) devono essere integralmente conservate.
- È ammessa la riapertura di vani esistenti, a condizione che tali interventi non alterino il carattere architettonico del prospetto.
- È ammessa la possibilità di modificare le aperture o aprirne di nuove, solo alla condizione che queste siano inserite nel partito architettonico del prospetto e nel rispetto delle eventuali regolarità di posizione, di forma e di dimensione; le nuove aperture devono essere della stessa tipologia di quelle esistenti.
- In nessun caso sono ammesse vetrate, finestre a nastro o a sviluppo orizzontale; in caso d'interventi di ristrutturazione quelle esistenti dovranno essere adeguate alle norme sopra elencate.

b) Tetti

- Per la copertura dei fabbricati nei centri storici devono essere utilizzate le forme di tetto tradizionale ad una, a due o più falde ed a padiglione. Sono sempre vietate le coperture piane.
- Non sono ammesse terrazze, anche incassate all'interno delle falde. Eventuali aperture per l'illuminazione e l'aerazione del sottotetto dovranno essere contenute entro la pendenza di falda e vanno limitate al minimo indispensabile. E' inoltre proibito l'uso di abbaini sporgenti dal profilo di copertura.

c) Sporti (balconi, logge, volumi aggiunti e tettoie)

- Non sono consentite nuove logge, per il rifacimento di quelle esistenti non sono ammessi aggetti oltre il filo della facciata.
- I balconi sono consentiti solo per le facciate lungo le vie principali e per quelle che danno su giardini, sugli orti o sugli spazi liberi ed esclusivamente nei fabbricati che presentano una tipologia adeguata, non sono ammessi in nessun caso all'interno dei vicoli del centro storico.
- Nel caso di balconi fortemente incongruenti rispetto ai prospetti dell'edificio o quando il balcone si caratterizza per dimensioni eccessive, per tecnologie improprie, per parapetti o ringhiere di forma dissonanti con la tradizione, in caso di interventi di ristrutturazione del fabbricato è prescritta la loro demolizione o l'adeguamento.
- I rifacimenti e le eventuali costruzioni di balconi devono essere eseguite nel rispetto dei prospetti dell'edificio, con ringhiere e parapetti realizzati con forme e materiali della tradizione.
- Nelle operazioni d'intervento edilizio dovranno essere eliminati le superfetazioni, volumi e le aggiunte antiestetiche e incongrue con le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'edificio.

6. *Elementi di finitura* - Per elementi di finitura s'intendono i rivestimenti, le parti decorative e gli infissi degli edifici.

a) Rivestimenti (intonaco, intonaco raso sasso, faccia vista, ecc.).

- Il trattamento ad intonaco civile deve essere realizzato con malta di calce aerea o debolmente bastarda, applicata secondo tradizione, con fratazzo fine o a "pezza".
- Il trattamento tradizionale ad intonaco raso sasso è prescritto nei casi in cui si ritiene opportuno non coprire integralmente l'apparato murario. L'intonaco deve essere realizzato in malta di calce ed applicato a riempire le connessioni tra gli elementi lapidei o laterizi. L'intero paramento può essere "velato" con tinte di calce o terre naturali.

- La stilatura dei giunti è prescritta per gli edifici caratterizzati da elementi lapidei o laterizi, decisamente regolari, con apparato murario realizzato con cura. Il riempimento delle connessioni, effettuato con malta di calce, deve assumere regolarità geometrica. La stilatura deve essere lievemente “incassata” rispetto, al filo della muratura.
- Sono vietati gli intonaci di cemento forte e sabbia; gli intonaci plastici; i trattamenti come “graffiati”, “bugnati”, “cretonati”, le “zoccolature” in pietra, mattoni, ecc., quando estranee alla tradizione locale o alla tipologia del fabbricato.

b) Tinteggiature

- Tutte le facciate e le pareti esterne comunque visibili dal suolo pubblico devono essere tinteggiate salvo che siano realizzate o rivestite con materiali che escludono tale tipo di finitura.
- Non sono ammesse tinte a base sintetica o prodotti plastici.
- In assenza di piano del colore, il colore dovrà riferirsi ad una valutazione globale dell’ambiente nel quale è inserito l’edificio e/o al recupero per quanto possibile della colorazione originaria della facciata.
- La colorazione della facciata, dovrà tenere in adeguato conto della presenza di cornici o partiti architettonici.
- In caso d’intervento, gli intonaci e le tinteggiature contrastanti con il paesaggio e l’ambiente circostante, dovranno essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti.

c) Decorazioni (cornici, modanature, stipiti, ringhiere, ecc.)

- Le ringhiere devono essere realizzate con ferro pieno quadro, rettangolare o a “mezza mandorla”, con disegno, semplice diritto. Nel caso d’intervento, quelle esistenti, incongrue rispetto al contesto dell’edificio, devono essere sostituite come sopra.
- Le fioriere esterne alle finestre devono essere realizzate in ferro battuto o verniciato.
- I parapetti a struttura muraria piena, quando rientrano nella tradizione locale, devono essere conservati e non manomessi. Tutti i parapetti in pietra, manomessi o danneggiati con tagli o aggiunte d’elementi non idonei, devono essere ripristinati in muratura piena continua, con la parte superiore a “schiena d’asino”.
- E’ vietata la distruzione di edicole, lapidi, fontane, cornici, marcapiani, elementi decorativi in genere, mensole, elementi lapidei significativi per forma, dimensione e particolari incisioni.

d) Manti di copertura (tegole, sporto di gronda, lucernai, pluviali e comignoli)

- Le coperture devono mantenere i caratteri tradizionali, devono essere ripristinati tutti quegli elementi decorativi preesistenti (beccatelli, cornici, ecc.) adottati nella pratica edilizia tradizionale.
- Sono ammessi solo i manti di copertura realizzati in tegole e/o coppi semplici ed alla romana, con elementi preferibilmente di recupero.
- Sono vietati manti di copertura realizzati con tegole marsigliesi, tegole o coppi in cemento e simili. Nei casi di rifacimento dei manti si procederà alla loro sostituzione.
- Le gronde degli edifici privi di cornicione, devono essere eseguite secondo tradizione, con vergoli di legno, con pianellato in cotto o tavolato. Avranno uno sporto max di cm 50 sul lato di gronda e di max 30 cm sul fianco.

- Nel caso di presenza di cornicioni, si prescrive la loro conservazione e restauro, con eventuale integrazione delle lacune presenti.
 - Si prescrive l'uso di canali e discendenti in rame, a sezione semicircolare per i canali e circolare per i discendenti. E' fatto divieto di mantenere o realizzare ramificazioni di discendenti con attraversamenti obliqui di facciata.
 - Le terminazioni superiori delle canne fumarie, dei condotti di ventilazione e simili, devono essere rivestite in muratura di pietrame o laterizio secondo le tipologie tradizionali.
- e) Infissi esterni
- Gli infissi devono essere preferibilmente realizzati in legno, trattato con mordente color noce opaco o verniciato. Sono vietati infissi in alluminio anodizzato e p.v.c.
 - I telai delle finestre ed i dispositivi di oscuramento come scuri e persiane saranno infissi direttamente al muro; non sono invece ammessi, telai "alla romana". Nel caso di cornici di pietra, si provvederà con opportuni ancoraggi puntiformi eseguiti con punte a rotazione.
 - Le porte di ingresso saranno di norma in legno massello. Sono consentite porte con vetrate e cancelli in ferro per le attività commerciali, o per le abitazioni, nei casi in cui la porta rappresenta l'unica fonte di luce. Nelle porte ad arco sono ammessi i sopraelevati forniti di grate.

Art. 28 Strade

1. Nei casi d'interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione di strade, o per l'eventuale recupero della vecchia rete tranviaria già esistente nel territorio del Parco, sono di seguito indicati i materiali e le tecniche da utilizzare. Gli interventi potranno riguardare margini della sede stradale, barriere, fondo stradale, sottopassi faunistici e opere d'arte.

2. Margini della sede stradale

- Negli interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione è vietata la realizzazione di muri controterra o sottoscarpa in cemento armato a faccia vista. Le strutture verticali controterra dovranno essere rivestite con muratura di pietrame a faccia vista.
- I manufatti esistenti in muratura di pietra e le gabbionate in pietra sbozzata, devono essere tutelati; non è, pertanto, possibile la loro sostituzione con nuovi materiali, ma si potrà intervenire solo per il loro restauro. Nei casi in cui le condizioni statiche lo consentano, si dovranno utilizzare gabbionate di pietra sbozzata.
- Le protezioni in rete metallica poste alla sommità dei muri controterra devono essere mascherate da apposita vegetazione.
- L'uso di pannelli prefabbricati rivestiti in lastrine di pietra locale è ammesso, a condizione che le testate dei muri siano ultimate con muratura di pietrame eseguita in opera, al fine di nascondere lo spessore in c.l.s. dei pannelli. I rilevati o le trincee in terra battuta dovranno essere inerpati con sementi locali e piantumati con arbusti ed essenze autoctone.

3. *Barriere.* Le barriere verdi da porre lungo i tracciati stradali, con il duplice scopo di contenere l'inquinamento acustico e quello derivante dai gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere costituite da fasce sufficientemente dense di vegetazione,

realizzate con essenze arbustive locali. La piantumazione dovrà essere eseguita con disposizione a quinconce, su più filari, in funzione dello spazio disponibile.

4. *Fondo stradale.*

- Gli interventi di sostituzione e rifacimento del manto stradale dovranno prevedere l'uso di conglomerati bituminosi autodrenanti e fonoassorbenti; ciò allo scopo di contenere l'inquinamento acustico e di consentire un migliore assorbimento al suolo delle acque meteoriche.

- All'interno dei boschi, nelle zone A, B e nelle aree di protezione C2 e C3, la pavimentazione delle carreggiate dovrà essere realizzata in terra battuta, anche stabilizzata con leganti, o in acciottolato posato su sabbia. È escluso l'uso di materiali impermeabili che non consentano la penetrazione in profondità dell'acqua.

- Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche le strade dovranno avere una pendenza laterale minima dell'1-2% ed essere dotate lateralmente d'apposite canalette.

5. *Sottopassi faunistici.* Al fine di garantire la mobilità della fauna selvatica, evitando al massimo l'utilizzo della sede viaria, in corrispondenza degli attraversamenti dei corridoi ecologici d'acqua (fiumi) e dei connettori principali e diffusi (torrenti, fossi, forme e canalizzazioni agricole), dovranno essere creati degli appositi sottopassi faunistici. In molti casi i sottopassi sono già esistenti in quanto coincidono con gli scavalcamenti dei corpi idrici. Si tratta quindi di valorizzarne il ruolo faunistico con modesti interventi di adeguamento.

6. *Opere d'arte.* La realizzazione di opere d'arte (ponti, cavalcavia, muri di sostegno) dovrà sempre prevedere opportune indagini geologiche preliminari, sulla base delle indicazioni della normativa vigente. La realizzazione di un'opera d'arte non deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e/o l'aumento dell'infiltrazione. Le finiture esterne devono essere conformi all'ambiente circostante, sia urbano sia extraurbano, privilegiando il rivestimento con materiali del luogo o tradizionali.

Art. 29 Parcheggi ed aree di sosta

1. La pavimentazione dei parcheggi dovrà essere realizzata preferibilmente con marmette forate autodrenanti, in grado di lasciar crescere l'erba tra gli interstizi. Le marmette potranno essere in laterizio, conglomerato cementizio o in materiale sintetico ricavato da plastiche riciclate.

2. Nei parcheggi di piccole dimensioni, o in quelli articolati in unità discrete, con separazioni costituite da fasce verdi piantumate, nelle corsie di smistamento si potrà utilizzare il conglomerato bituminoso autodrenante.

3. I parcheggi dovranno essere piantumati nella misura di un filare di alberi per ogni fila di posti auto. Si dovranno utilizzare essenze arboree autoctone, tenendo conto di quanto indicato al recedente art. 26. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne e cespugli autoctoni.

4. La scelta delle essenze arboree dovrà seguire il criterio di impiegare essenze autoctone ed escludere o limitare essenze alloctone. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale di tale zona e dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- a) arredo cromatico;
 - b) condizionamento microambientale con filtrazione ed assorbimento di parte degli scarichi gassosi tossici dei veicoli;
 - c) attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
 - d) ombreggiamento dei veicoli.
5. Sebbene tutte le piante arboree siano in grado di adempiere a tali funzioni, la scelta delle essenze dovrà tener conto del possesso dei seguenti indispensabili requisiti:
- a) chioma ampia, folta, con rami non ricadenti;
 - b) resistenza agenti inquinanti;
 - c) assenza di frutti voluminosi e pesanti;
 - d) assenza di organi vegetali attraenti uccelli;
 - e) assenza di produzione di sostanze imbrattanti (gomme, resine, ecc.);
 - f) rapidità di accrescimento;
 - g) rusticità che determina minori esigenze nutritive e minori problemi di ordine fitosanitario;
 - h) solidità dei tessuti meccanici;
 - i) possedere una limitata vigoria vegetativa e un carattere non pollonifero.

Titolo III - Sottosuolo

Art. 30 Sbancamenti, scavi e rinterrì

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterrì gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.
2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno, anche ricorrendo ad opere di rinaturalizzazione mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.
4. Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:
 - . alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
 - . alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
 - . alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.
5. Il Consorzio potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia

Art. 31 Reti tecnologiche interrato

1. Sono reti tecnologiche interrato le tubazioni di acquedotti, le reti di distribuzione del gas, le fognature, le linee elettriche e telefoniche interrato, comprese tutte le attrezzature connesse al loro funzionamento e manutenzione.

2. La realizzazione delle reti tecnologiche, di norma, non deve causare variazioni al reticolo superficiale di deflusso delle acque. Nel caso ciò si renda assolutamente necessario per la realizzazione dell'opera, il nuovo andamento del reticolo dovrà comunque garantire l'assenza di ristagni nelle aree d'intervento o in quelle limitrofe.
3. Sui terreni agricoli la profondità degli scavi per la posa delle reti, dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, nè ostacolare le ordinarie operazioni colturali.

Titolo IV - Acqua

Art. 32 Corsi d'acqua

1. I fiumi Nera e Velino (Cascata delle Marmore), i fossi naturali e artificiali, le forme e i canali, le sorgenti e le falde sotterranee costituiscono la rete dei corsi d'acqua del parco e costituiscono un bene prioritario, molto vulnerabile, della collettività che deve essere protetto da qualsiasi danneggiamento.
2. Nel quadro della vigente normativa l'Ente Parco dovrà elaborare un piano di gestione delle acque superficiali e sotterranee per evitarne l'inquinamento e/o l'eccessivo sfruttamento.

Art. 33 Utilizzo dei corsi d'acqua

1. Lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrici potrà avvenire, previa autorizzazione del Consorzio, solo a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio dei corpi idrici naturali. Le eventuali convenzioni con i soggetti utilizzatori, devono contenere apposite norme cautelative che garantiscano le quantità minime di volumi d'acqua stabiliti: queste sono suscettibili di aumento a parere del Consorzio.
2. Nell'area Parco è fatto divieto captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti con bottini di accumulo senza le preventive autorizzazioni degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente.
3. Tutti gli insediamenti dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque idoneo alla depurazione degli specifici reflui che dovranno essere trattati. Lo smaltimento a terra o nei corpi idrici ricettori dei reflui trattati negli impianti di chiarificazione o di depurazione dovrà avvenire secondo il disposto delle leggi vigenti.

Art. 34 Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corridoi ecologici d'acqua ed i connettori principali (entrambi costituiti dall'alveo naturale del corso d'acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale, che non potranno essere inferiori a ml. 5 ciascuna), aventi per ciascun lato una profondità di ml. 30. Per i Connettori Diffusi, la fascia di rispetto è stabilita in ml. 10. Questa fascia di terreno risente della contiguità con il corpo idrico defluente e garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale. Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. Le casse d'espansione naturale, comprese all'interno della fascia rispetto, dovranno essere mantenute libere da occupazioni artificiali che possano in qualche modo sottrarre volumi utili per l'invaso delle acque di piena.
3. All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività:
 - 1) Qualsiasi tipo di edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde che preveda la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili privi di alcun tipo di attrezzature;
 - 2) La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico, energetico e per il trattamento delle acque reflue;
 - 3) I movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.

Art. 35 Argini e sponde

1. L'eventuale manutenzione e ricostituzione degli argini dei corsi d'acqua devono comportare in ogni caso la fruibilità delle sponde. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da garantire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea.
2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica con particolare riferimento alle sistemazioni a "gabbioni", in pietrame e rete metallica. Non sono consentiti inserimenti, di manufatti in cemento armato e muratura. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze di abitazioni o fabbricati, al fine di non recare pregiudizio alla loro stabilità.
3. Gli imbocchi degli eventuali tratti intubati dovranno essere dotati di elementi filtranti, allo scopo di evitare l'intasamento del canale ad opera del materiale detritico.

Art. 36 Regimazione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi previsti sugli alvei dei corsi d'acqua, finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
2. In presenza di forte danneggiamento o distruzione spondale, con modifica del corso d'acqua e deviazione del flusso della corrente, le necessarie misure di regimazione da adottare dovranno prevedere l'utilizzo di:
 - a) Pannelli respingenti, da porre perpendicolarmente o diagonalmente alla sponda da proteggere;
 - b) Briglie in legname e pietrame.
3. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico - limitatamente alla pulizia del letto del corso d'acqua, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. I lavori di ripulitura e manutenzione non devono alterare in alcun modo l'ambiente fluviale.

Titolo V - Fauna

Art. 37 Protezione della fauna

1. La fauna è una componente essenziale del Parco e costituisce l'indicatore biologico naturale più qualificato ed attendibile per valutare la qualità della vita nel territorio; e deve essere considerata una risorsa ambientale da sottoporre a tutela.
2. Il Consorzio, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 17.05.1994 n. 14, che individua le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di concerto con l'amministrazione provinciale, potrà individuare specifiche modalità per la sua tutela, utilizzazione e miglioramento genetico. In ogni caso gli obiettivi fondamentali da perseguire dovranno essere:
 - a) la prevenzione del degrado quantitativo e qualitativo delle diverse specie di animali terrestri ed acquatiche;
 - b) la valorizzazione dell'ambiente naturale mediante la conservazione delle specie faunistiche autoctone o tradizionalmente presenti;
 - c) il recupero degli equilibri nelle catene alimentari ed il loro mantenimento.

Art. 38 Gestione del patrimonio faunistico

1. La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste.
2. A tal fine il Consorzio, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Comunità del Parco, predispone un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, il Consorzio del Parco provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.
3. La selvaggina catturata, se ritenuta idonea, dovrà essere destinata:
 - a) Al ripopolamento di altre zone;
 - b) Alla vendita con impiego del ricavato a favore della gestione della fauna;
 - c) Ad opera di beneficenza.

Art. 39 Fauna selvatica

1. Salvo quanto previsto per l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria nelle forme, modi e luoghi consentiti dagli specifici regolamenti, è vietata la cattura di esemplari di qualunque specie animale, ed in ogni caso la distruzione di nidi e uova;
2. E' vietata qualsiasi forma di disturbo di qualunque specie animale e di danneggiamento dei rispettivi habitat;
3. E' fatto divieto assoluto di impossessarsi d'animali ritenuti morti;
4. E' vietata a chiunque la somministrazione di cibo o di qualsiasi tipo di mangime alla fauna selvatica, ad eccezione del personale autorizzato a tale scopo dal Consorzio;

5. Nessun animale selvatico anche se appartenente alle specie presenti nell'area naturale protetta può essere introdotto liberamente, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio;
6. Il Consorzio può procedere alla cattura d'animali abusivamente introdotti e al loro trasferimento nelle strutture pubbliche d'accoglimento, addebitando le relative spese ai proprietari qualora identificati.

Parte quarta - Fruizione, vigilanza e norme finali

Titolo I - Disciplina delle modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo

Art. 40 Accesso all'area naturale protetta

1. L'accesso all'intera area naturale protetta è consentito tutti i giorni, senza limitazione di orario, secondo le disposizioni valide per le singole zone. E' facoltà del Consorzio impedire o limitare temporaneamente l'accesso a zone interessate da interventi di ripristino o conservazione e delimitate con apposita tabellazione.

Art. 41 Infrastrutture e viabilità

1. Nelle zone classificate A e B la viabilità è limitata alla rete stradale e viaria minore esistente, fatta eccezione per ulteriori tratti stradali eventualmente necessari al perseguimento delle finalità del Parco.
2. I sentieri presenti nelle zone A e B sono chiusi al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi necessari al servizio di sorveglianza ed alle attività economiche consentite.
3. Nelle zone B e C è obbligatorio l'interramento delle linee elettriche e telefoniche qualora, a parere del Consorzio, considerazioni d'ordine paesaggistico o architettonico non consentano un tollerabile inserimento ambientale delle stesse.

Art. 42 Attività di fruizione

1. Sono considerate attività di fruizione del Parco tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ed utilizzano le risorse naturalistiche, storico-archeologiche, artistiche e culturali proprie del Parco e/o della sua stessa immagine. Tali attività comprendono:
 - a) Escursioni e visite guidate ai siti di particolare interesse presenti nel Parco, organizzate da soggetti pubblici o privati, per singoli o comitive e con carattere di continuità, anche stagionale;
 - b) Manifestazioni sportive, anche a livello agonistico, organizzate nel Parco al di fuori degli impianti appositamente attrezzati;
 - c) Iniziative a carattere artistico e culturale, riguardanti aspetti significativi dall'area naturale protetta e del sistema regionale dei Parchi e/o organizzate in aree non appositamente destinate a tali attività;
 - d) Mostre e manifestazioni fieristiche, anche a carattere prevalentemente commerciale.
2. Al fine di tutelare sia il corretto uso delle risorse proprie dell'area naturale protetta, anche attraverso un'opportuna programmazione delle attività di fruizione, nonché l'immagine stessa del Parco: l'autorizzazione per ogni singola attività, di cui al precedente elenco, è sottoposta ad apposito provvedimento da parte del Consorzio.

Art. 43 Attività tecnico scientifiche

1. Sono considerate attività tecnico scientifiche del Parco tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ai fini didattici, di ricerca, studio e conoscenza dell'ambiente naturale e antropico.
2. Tutte attività tecnico scientifiche che si svilupperanno nel Parco, devono essere autorizzate dal Consorzio che dovrà redigere un apposito regolamento che dovrà definire le tipologie delle attività consentite, le modalità di svolgimento ed i soggetti abilitati.

Art. 44 Iniziative turistiche

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area del Parco e di quella d'influenza socio economica. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.
2. Il Consorzio promuove l'azione dei Comuni, delle STL, delle Pro Loco, delle altre associazioni e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti il Parco. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con il Consorzio.
3. Perno dell'organizzazione turistica sono i centri di visita o di documentazione, opportunamente dislocati nel territorio del Parco, allo scopo di reperire, produrre, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e della cultura locale. Tali strutture rappresentano i fondamentali punti di riferimento per le iniziative turistiche, per le esposizioni dell'artigianato, dell'arte, delle tradizioni contadine e per il materiale storico, archeologico, fossile e naturalistico; così da sollecitare il formarsi della conoscenza pubblica dei caratteri salienti del territorio dell'area naturale protetta. In particolare, i centri di documentazione operano su livelli di maggior dettaglio riguardo ai vari aspetti naturalistici e culturali del Parco; organizzano al loro interno apposite strutture dedicate alla specifica funzione di ricerca, archivio e documentazione dei reperti, botanici, zoologici, culturali; si dotano, infine, del relativo materiale formativo, informativo ed educativo come libri, diapositive e filmati ad uso didattico.
4. Il Consorzio, previa stipula d'apposite convenzioni con soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore, può elaborare programmi relativi a gite, escursioni e passeggiate, con il preciso intento di instaurare il miglior approccio tra i visitatori e la realtà del territorio del Parco: in modo da diffondere un uso corretto e consapevole delle risorse ambientali.
5. Le attività turistiche, l'escursionismo e il flusso dei visitatori all'interno del Parco devono ispirarsi ai seguenti criteri, al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti pubblici o privati che operano in quest'ambito:
 - a) Opportuna segnalazione dei percorsi più significativi e dei circuiti di visita, lungo il loro tracciato;
 - b) Collocazione lungo i percorsi escursionistici di tabelle illustranti le caratteristiche del luogo, al fine di consentire la visita anche in assenza di guida;

- c) Consegna ai visitatori di materiale illustrativo e didattico riguardante il Parco;
- d) Controllo periodico dello stato delle zone interessate alle escursioni e alle attività ricreative;
- e) Individuazione di itinerari il cui tracciato dovrà svilupparsi all'interno del Parco, per estendersi eventualmente all'area di influenza socio economica; ed interessare, a seconda della loro tematicità, i siti di pregio naturalistico, i centri storici, i monumenti, gli edifici di particolare interesse, i luoghi di culto e quelli di produzione dei prodotti tipici e dell'artigianato, i mercati, le fiere, le mostre. I percorsi potranno comprendere anche la visita ad aziende agricole biologiche ed a laboratori artigiani di particolare interesse.
- f) Prevedere l'uso dei supporti informatici di qualsiasi genere come CD-Rom o siti Internet od Intranet, ad integrazione del tradizionale materiale formativo ed informativo, anche per uso didattico.

Titolo II - Promozione economica e sociale

Art. 45 Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. R. 9/1995, al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residente, il Consorzio predispone e adotta il Piano Pluriennale Economico e Sociale (P.P.E.S.), sottoponendolo al parere della Comunità del Parco; assicura le forme di partecipazione e di pubblicità dello stesso, secondo quanto disposto dall'art.22 della L. 394/91 e dal comma 5° dell'art.12 della L.R. n.9/95. Il P.P.E.S. è approvato dalla giunta regionale ed è modificabile annualmente con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è sottoposto ad esame di aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni.

2. Il P.P.E.S. promuove iniziative coordinate ed integrate tra quelle della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e degli altri enti locali interessati. Al suo finanziamento possono concorrere lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli altri organismi interessati ai sensi dei commi 4° e 5° dell'art. 25 e dell'art. 26 della L.394/91 (accordi di programma tra Stato e Regioni) e dell'art. 6 della L.R. n.9/91 (coordinamento del programma di attuazione del Piano regionale delle aree naturali protette). La priorità nella concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati di cui all'art.7 della legge 394/91 è vincolante per ogni ente pubblico.

Art. 46 Articolazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Il P.P.E.S. si pone come strumento conoscitivo e programmatico, per una gestione razionale del patrimonio naturale e antropico (storico, culturale ed economico), finalizzata alla promozione d'attività compatibili con le esigenze di sviluppo e tutela delle risorse del territorio dell'area naturale protetta e dell'area d'influenza socio-economica. A tale scopo questo si articola in :

- a) Un progetto generale che individua i servizi e le risorse, riassume le scelte progettuali legate al funzionamento del Parco e alla sua "dotazione di servizi" – sia per le attrezzature esistenti che in progetto. Questo, in particolare, individua il quadro dei servizi relazionali, dei centri visita ed informazione, le Porte del Parco, la sede del Parco (centro amministrativo e direzionale), le strutture/attrezzature ricettive, sportive e le attività ricreative.

- b) Un programma che integra i progetti riguardanti gli interventi realizzati e/o finanziati o da realizzare, presentati da Enti pubblici e/o da privati, finalizzati ad attuare uno sviluppo integrato ed eco-compatibile del territorio dell'area naturale protetta.
- c) Piani settoriali d'attuazione del P.P.E.S. di cui al successivo articolo.

Art. 47 Piani settoriali economici e sociali

1. Allo scopo di dare organica e puntuale attuazione ad interventi specifici, orientati verso le finalità più generali previste dal Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco e dal presente Regolamento, sono redatti appositi Piani settoriali socio economici. Questi ultimi, sono inseriti nel Piano Pluriennale Economico e Sociale e ne costituiscono parte integrante.
2. Il Consorzio, attraverso distinti piani settoriali economici e sociali, incentiva:
 - a) Lo svolgimento delle attività finalizzate a sviluppare l'occupazione giovanile;
 - b) Il volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile alternativo;
 - c) Gli interventi tesi a migliorare l'accessibilità al territorio ed alle risorse del Parco, mediante strutture e servizi specificatamente destinati ai visitatori non normodotati ed agli anziani;
 - d) Infine, ai sensi dell'art. 15, lett. F) della L.R. 9/95, un apposito Piano di Settore disciplina l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani.

Art. 48 Il marchio del Parco

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento sul marchio delle aree naturali protette regionali – modalità d'attuazione, approvato dalla Regione dell'Umbria con deliberazione della Giunta regionale del 18 marzo 1997, n. 1491, il Consorzio:
 - a) Riceve le richieste di concessione del marchio e le trasmette alla Giunta regionale;
 - b) Partecipa ai lavori del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria, costituito ai sensi del comma 4° dell'art. 6 del suddetto regolamento;
 - c) Provvede al controllo ed alla verifica dell'uso del marchio del Parco, e comunica alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'accertamento, i casi di violazione delle norme d'utilizzazione del marchio.

Titolo III - Norme e criteri per la vigilanza

Art. 49 Vigilanza

1. All'interno del Parco svolgono attività di vigilanza tutti soggetti preposti per legge.
2. I soggetti di cui al precedente comma, devono recapitare tempestivamente al Consorzio copia dei verbali di contestazione ed ogni altra notizia concernente la modalità, il luogo, il momento della trasgressione e le generalità del trasgressore; nonché segnalare allo stesso i fenomeni di inquinamento ed i danneggiamenti dell'ecosistema del Parco eventualmente rilevati.

Art. 50 Sanzioni

1. Le trasgressioni alle leggi statali, regionali e ai regolamenti locali, ivi compreso il presente Regolamento, compiute all'interno dell'area naturale protetta, comportano le ipotesi sanzionatorie previste dalle leggi vigenti.
2. Il Consorzio sollecita l'applicazione delle relative sanzioni penali ed amministrative previste per le ipotesi sanzionatorie sopra individuate e provvede al ripristino dei luoghi e delle cose danneggiate e distrutte, imputando le eventuali spese a totale carico del trasgressore.

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 Indennizzi

1. Il Consorzio provvede ad indennizzare i danni provocati a qualsiasi attività produttiva ed all'altrui proprietà in conseguenza delle iniziative adottate.
2. Le richieste d'indennizzo devono essere presentate al Consorzio, opportunamente motivate e corredate della necessaria documentazione, comprovante l'effettività e la consistenza del danno subito. Il Consorzio, mediante sopralluogo di tecnici all'uopo preposti, provvede alla constatazione del danno effettivo. Qualora venga constatata la sussistenza dello stesso, il Consorzio entro 120 giorni dalla presentazione della denuncia, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo, ne liquida l'importo con opportuno provvedimento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 15 marzo 1995, n. 9, non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché da vincoli derivanti dall'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 Usi civici, attività e consuetudini locali

1. Nell'Area naturale protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto di all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma del comma 5 dell' art. 11 della legge 394/1991.
2. Nell'area naturale protetta il Consorzio del Parco attua una politica tesa a valorizzare gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Si prevede la tutela degli usi civici, delle attività e consuetudini locali di cui ai commi precedenti anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate ad usi e costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatorie e i divieto generali nelle zone A e B di cui all'art. 00 del presente regolamento.

Art. 53 Modifiche al Regolamento del Parco

1. Il presente regolamento può essere modificato su iniziativa del soggetto gestore o su proposta di uno degli enti consorziati, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione e può essere sottoposto ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni.
2. L'istanza di modifica, promossa da un ente è sottoposta al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni, trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da ritenersi rilasciato in senso positivo. La deliberazione della Giunta regionale che accoglie la variante al Regolamento, modifica contemporaneamente il Regolamento stesso.

Art. 54 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 1° e 3° e dall'art. 15 comma 1° della L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, il Regolamento del Parco:
 - a) Determina i criteri di gestione dell'area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite;
 - b) Integra il Piano dell'area naturale protetta (Piano del Parco), disciplinando le fattispecie elencate al comma 2° - art. 11 della L. 394/91;
 - c) E' immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati, a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. Gli Enti facenti parte del Consorzio di gestione del Parco Fluviale del Nera, dovranno adeguare i propri regolamenti e gli strumenti urbanistici di qualsiasi livello, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Montefranco li ___ aprile 2006

Per il nucleo di progettazione
Arch. Miro Virili

Il Responsabile del procedimento